

SENT. N. 3569/2010  
R.G. LAV. 716/09  
CRON



TRIBUNALE DI TIVOLI  
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Vittorio Carlomagno, quale giudice del lavoro all'udienza del giorno 21.12.10 ha deciso la causa iscritta al n. 716/09 RGAL,

TRA

VISINI Antonella

rappresentata e difesa dall'avv. C. Zaza, dom.ta presso l'avv. R. Di Gennaro

ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del funzionario M. M. Novelli

resistente

dando lettura del seguente dispositivo

**accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire gli scatti biennali di stipendio dal settembre 2007;**

**condanna il Ministero resistente a pagare gli importi maturati a tale titolo sino al febbraio 2009, pari ad euro 877,73, oltre gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;**

**condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida che liquida in euro 600,00 per diritti,**

**euro 800,00 per onorari, oltre IVA, CAP, rimborso  
forfetario;  
dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva;  
si riserva il deposito della motivazione entro 60 gg.**

#### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 17.03.09 la ricorrente, abilitata all'insegnamento nella classe di concorso A029 (educazione fisica) per la scuola secondaria superiore, A30 per la scuola secondaria di primo grado, entrata in ruolo in detta ultima classe di concorso dall'A.S. 2008/2009, esponeva di aver lavorato alle dipendenze del Ministero convenuto come insegnante non di ruolo con incarichi annuali dall'A.S. 2005/2006, complessivamente per tre scolastici - 2005/2006, 2006/2007 2007/2008 - in virtù di una pluralità di contratti a tempo determinato, e di avere percepito sempre la retribuzione base, senza beneficiare di alcun meccanismo di progressione economica legato all'anzianità di servizio, subendo una disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo.

Concludeva con richiesta di accertamento del proprio diritto a percepire gli scatti biennali di stipendio pari al 2,5% dello stipendio da dopo il secondo anno di contratto annuale (il primo da settembre 2007) e di condanna del Ministero convenuto al pagamento dell'importo quantificato nei conteggi allegati al ricorso.

Parte convenuta resisteva alla domanda deducendo che nessuna forma di progressione economica è prevista per il personale non di ruolo dall'art. 7 comma 1 e 2 L. 831/61, dall'art. 53 L. 312/80 - il cui ultimo comma fa specifico riferimento ai soli docenti di religione - dall'art. 3 D.P.R. 399/88, e che in base all'art. 47 del CCNL di comparto al personale assunto con contratto a tempo determinato spetta solo il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio e sino al termine del servizio medesimo, senza alcuna forma di progressione economica.

La causa, di natura documentale, veniva decisa all'udienza del 21.12.10 con lettura del dispositivo in udienza.

\* \* \* \* \*

Il ricorso solleva diverse e complesse questioni, relative al principio di parità di trattamento in ambito lavoristico e specificamente nell'ambito del pubblico impiego, alla possibilità di ricomprendere nel principio di non discriminazione fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato -- affermato dall'art. 6 D. L.vo 368/01 in esecuzione della Direttiva 1999/70/CE -- la materia dell'anzianità di servizio, all'efficacia delle direttive comunitarie nell'ordinamento interno.

Ma preliminarmente deve essere ricostruita la esatta portata delle disposizioni normative nazionali richiamate dalle parti e ne devono essere verificate le attuali vigenza ed applicabilità secondo il diritto nazionale.

Parte ricorrente invoca l'art. 53 L. 312/80, che così dispone:

*"Art. 53 (Personale non di ruolo)*

*Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 51, quarto comma, per l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica.*

*Al personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione.*

*Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1 giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale.*

*Il presente articolo si applica altresì alle ispettrici disciplinari dell'Accademia nazionale di danza alle quali spetta il trattamento iniziale del personale educativo.*

*Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, provvisto di un trattamento economico complessivo, determinato secondo i criteri indicati*

nel precedente articolo 51, d'importo superiore allo stipendio iniziale della qualifica di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale di qualifica, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico complessivo.

*Ai docenti di religione dopo - quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.*

La disposizione, rubricata "personale non di ruolo", prevede con estrema chiarezza al comma 3 in favore di tale personale, a determinate condizioni - nomina da parte del Provveditore agli Studi ed esclusione delle mere supplenze - il diritto agli scatti biennali, da computarsi sullo stipendio iniziale del personale di ruolo che viene così a costituire la retribuzione base. Contrariamente a quanto sostenuto nelle difese del resistente Ministero solo l'ultimo comma della disposizione si riferisce in via esclusiva agli insegnanti di religione, al quale si riferisce anche l'art. 3 D.P.R. 399/88, che non contiene alcuna disposizione incompatibile col comma 3 dell'art. 53 L. 312/80 e perciò ne lascia integre l'efficacia e l'ambito applicativo. Successivamente è intervenuto l'art. 526 D. L.vo 297/94 testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, così formulato:

*" 1. Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo.*

*2. Quando il docente abbia un numero di ore settimanali d'insegnamento inferiore all'orario obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 491, il trattamento economico e' dovuto in proporzione. Parimenti e' dovuta in proporzione l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.*

*3. omissis"*

La disposizione si limita in effetti a riprodurre il contenuto del solo comma 1 dell'art. 53 della L. 312/80, ma da ciò non si può desumere l'abrogazione del resto della disposizione, poiché l'art. 676 dello stesso testo unico precisa che le disposizioni non inserite nello stesso restano ferme ad eccezione di quelle contrarie od incompatibili, che sono abrogate.

Escluso dunque che si sia in presenza di una abrogazione tacita per effetto dell'intervento di una nuova disciplina complessiva della materia (art. 15 prel.) si deve affermare al contrario la compatibilità fra la norma che prevede che la progressione economica e quella che prevede la retribuzione base, che in effetti ne costituisce il presupposto necessario.

Sostiene il Ministero resistente che la previsione degli scatti di anzianità in favore del personale non di ruolo sarebbe incompatibile con la contrattualizzazione del rapporto determinatasi a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego.

Al riguardo l'art. 602 del citato testo unico dispone:

*" 1. Il trattamento economico del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario e' disciplinato dalle norme vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico e dalle loro eventuali successive modificazioni, sino all'entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29."*

La disapplicazione delle previgenti disposizioni normative regolanti il rapporto di pubblico impiego è stata poi disciplinata come è noto dall'art. 69 comma 1 D. L.vo 165/01. La disapplicazione comunque è sempre l'effetto dell'intervento di una disposizione collettiva relativa ai medesimi soggetti ed alla medesima materia e quindi in definitiva della volontà delle parti contraenti. Tale non è il caso della disposizione in esame, poiché la contrattazione di settore, sino all'art. 146 del CCNL quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007, espressamente include l'art. 53 L. 312/80 fra le disposizioni di persistente applicabilità.

Affermate la persistente vigenza della disposizione ed il suo recepimento dalla contrattazione collettiva, occorre poi valutare la sua applicabilità al caso concreto, in particolare con

riferimento alla esplicita esclusione da parte della stessa delle supplenze.

L'interpretazione della disposizione sul punto deve avere riguardo al quadro normativo vigente all'epoca della sua formulazione, dal quale si evince con chiarezza la distinzione fra incarichi annuali e supplenze (art. 6 L. 951/77, art. 1 e 2 L. 463/78) e non rileva dunque che le disposizioni successive, come la L. 124/99, all'art. 4, definiscano "supplenze" tutti gli incarichi di durata annuale o inferiore, peraltro mantenendo una netta distinzione fra le supplenze annuali e le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per le quali si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, e le altre ipotesi di supplenze temporanee.

Ne consegue che la disposizione risulta riferibile al caso in esame.

In definitiva il diritto alla progressione economica si fonda sulla espressa previsione della disciplina direttamente applicabile al rapporto, indipendentemente dalle ulteriori questioni di diritto sollevate nel ricorso, che non è necessario affrontare.

Per queste ragioni il ricorso merita integrale accoglimento. In assenza di specifica contestazione gli importi dovuti al ricorrente si devono desumere dai conteggi allegati al ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Tali le ragioni della decisione in epigrafe

Tivoli, 21.12.10

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Vittorio Carlomagno



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
09/12/2010  
IL CANCELLIERE CI  
DEL TRIBUNALE GIUDIZIARIO  
Elvira Fatti

